



CORTE di APPELLO di MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) Dott. Maria Pina Lazzara | Presidente |
| 2) Dott. Marisa Salvo | Consigliere rel |
| 3) Dott. Anna Adamo | Consigliere |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 660/2019 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 14.03.2022

vertente tra

Comune di Messina c.f. 00080270838 in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliata in Messina via Romagnosi n.5 presso lo studio dell' avv. Salvatore Cuscina che la rappresenta e difende come da procura allegata all' atto di citazione per impugnazione del lodo ;

Attore

e



Pantano Domenico nato a Rombiolo il 5.02.1941 c.f. PNTDNC 41B05H516K elettivamente domiciliato in Messina via La Farina n.278 presso lo studio dell' avv. Massimiliano Pantano che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione ;

Convenuto

Oggetto: impugnazione del lodo arbitrale collegiale pronunciato il 23.11.2018 , depositato in pari data e non notificato, nella controversia insorta tra le due parti indicate in epigrafe in materia di pagamento di compensi professionali relativamente al conferimento dell'incarico *"per la redazione di tipi di frazionamento relativi ad espropriazione per pubblica utilità nonché per l'accatastamento dei depuratori di Mili e San Saba e del Cimitero di Gesso"* giusta delibera di Giunta n. 2883 del 31.7.1993 di approvazione della proposta di deliberazione di conferimento del predetto incarico

Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020 in data 28.02.2022 per parte attrice ed in data 7.03.2022 per parte convenuta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto regolarmente notificato il Comune di Messina in persona del Sindaco pro tempore ha impugnato il lodo emesso in data 13.11.2018 ed in pari depositato in segreteria con cui il Collegio arbitrale, composto dall'ing. Ugo D'Amico (Presidente) e dagli avv.ti Marco Iraci e Marcello Parrinello (Arbitri) , in parziale accoglimento della domanda di pagamento avanzata dal citato professionista e decidendo a maggioranza, rigettate tutte le eccezioni preliminari sollevate dalle parti e riconosciuto il diritto del professionista al pagamento delle spese e competenze professionali per l'attività espletata nell'ambito dell'incarico conferito dal Comune di Messina con contratto rep. n. 1114 del 25.10.1993 e successivi incarichi, giuste fatture dell'11.01.2000 e del 25.07.2001 , ha





condannato l' ente a corrispondere al predetto la complessiva somma di euro 54.818,73, maggiorata da interessi legali e rivalutazione secondo le decorrenza indicata in parte motiva; ha rigettato tutti gli altri quesiti e le altre domande delle parti ed ha, infine, condannato il Comune a rifondere le spese di causa, ponendo a carico del medesimo ente anche il pagamento delle spese e dei compensi del giudizio arbitrale ed a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u..

L'impugnante ha chiesto che la Corte:

- dichiarare che la domanda di arbitrato è improponibile e/o inammissibile, perché tardivamente proposta oltre il termine perentorio di trenta giorni stabilito con clausola compromissoria di cui all'art. 8 del contratto del 25.10.1993 e che, pertanto, il geom. Pantano è decaduto da ogni azione diretta a reclamare i pretesi crediti per prestazioni professionali;
- dichiarare, in via subordinata, che il professionista si è reso inadempiente in relazione a quanto stabilito dall'art. 3 del medesimo contratto per non aver consegnato le pratiche entro sessanta giorni dal conferimento e, conseguentemente, dichiarare risolto il contratto;
- ritenga e dichiarare, in ogni caso, infondata la domanda di pagamento perché carente di prova in ordine alle prestazioni che "l'appellato" assume avere espletato e che, conseguentemente, il predetto non aveva alcun diritto al compenso neanche a titolo di indebito arricchimento;
- ritenga e dichiarare che la richiesta di c.t.u. era inammissibile;
- condannare, in ogni caso, "l'appellato" al pagamento delle spese del giudizio arbitrale ed a rifondere ad esso ente le spese di difesa nel medesimo giudizio;
- ritenga e dichiarare che le spese e l'onorario degli arbitri, poiché determinati e liquidati con separata ordinanza, non sono vincolanti;
- ritenga e dichiarare che il Collegio Arbitrale è obbligato a corrispondere gli onorari al c.t.u. e dal segretario, poiché da esso incaricati;
- che, in ogni caso, ridetermini i compensi professionali dovuti al geom.

.Pantano per le attività professionali effettivamente svolte;



- che, in ogni caso, alla luce dei motivi esposti, ritenga e dichiari la nullità del lodo e/o lo annulli o lo dichiari inefficace.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 19.02.2020 si è costituito il geom. Pantano, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione, consentita nei soli casi di nullità espressamente previsti e non ricorrenti nella specie e, comunque, resistendo alla impugnazione mediante la contestazione di tutti gli assunti di controparte e chiedendone il rigetto integrale.

All'udienza del 14.03.2022, precisate le conclusioni come da note scritte ex art. 83 comma 3 lettera h) d.l. 18/2020, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L'attore, ripercorsa nell'atto di impugnazione l'intera vicenda ed illustrato il contenuto della decisione arbitrale, con il primo motivo di impugnazione ha lamentato che il Collegio Arbitrale non aveva affrontato e risolto la questione dell'esistenza della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 3 del disciplinare di incarico per l'ipotesi di mancato rispetto del termine di consegna delle pratiche, fissato in giorni 60 dal conferimento dell'incarico.

Richiamato il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9090 del 12.04.2018, secondo cui gli arbitri possono decidere senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti ai fini della decisione, finanche vertenti su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato ai sensi dell'art. 819 c.p.c., salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato, ha sostenuto che il Collegio Arbitrale, pur avendo esattamente inquadrato la questione della risoluzione nell'ambito dell'art. 1456 c.c., erroneamente aveva ritenuto che la stessa esulasse dalla propria competenza.

Ne conseguiva che, avendo il giudice ordinario con sentenza ormai passata in giudicato affermato la competenza arbitrale, la questione della risoluzione era stata così esclusa dal raggio operativo dell'ordinamento.





Giova premettere , in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo è ammissibile solo per nullità e per inosservanza da parte degli arbitri delle regole di diritto nei limiti indicati dal comma 3 dell'art. cit., ossia solo ove espressamente prevista dalle parti o dalla legge

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'impugnativa del lodo per nullità costituisce un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell'effetto devolutivo al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto da quelli specificamente dedotti (*ex ultimis* Cass. 28191/2020).

Trattandosi di giudizio a critica limitata proponibile soltanto per determinati *errores in procedendo* specificamente previsti , trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di tale regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (Cass. 27321/2020).

Nella specie, il primo motivo di impugnazione, nei termini in cui è stato articolato, appare di dubbia ammissibilità , non risultando la dedotta doglianza esplicitamente ricondotta ad alcuno degli specifici vizi tipizzati dall'art. 829 c.p.c.

L'impugnante, infatti, si è doluto del mancato esame da parte del Collegio arbitrale della questione della risoluzione del contratto e solo nella comparsa conclusionale, a fronte dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto, ha genericamente lamentato, per un verso, la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 nn. 8,10,11 e 12, senza , però, specificamente correlare a ciascuno dei detti vizi le censure illustrate nell'atto introduttivo; per altro verso, la violazione di regole di diritto attinenti al merito della controversia, senza, però, procedere alla loro rigorosa individuazione.

Inoltre, benchè in sede di memoria conclusiva sia stata affrontata la questione della esaminabilità di tale ultimo vizio al cospetto di un procedimento arbitrale introdotto nel 2015 sulla scorta di una convenzione





anteriore all' entrata in vigore (2.03.2006) del d.lgs. 40/2006 (Cass. SS.UU. nn. 9284, 9285 e 9341 del 2016), l'impugnante neanche ha prodotto tale convenzione , così da non potersi accertare se – come assunto dal medesimo – il lodo sia impugnabile anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

E' stato, però, precisato che la prospettazione a grappolo di un insieme di pretesi vizi della pronuncia arbitrale non è ragione di inammissibilità per difetto di specificità quando sia possibile , indipendentemente dalla rubricazione e, ancor più, della correttezza della indicazione numerica , sia identificabile il parametro normativo di riferimento tra quelli enunciati dall'ar. 829 c.p.c. (Cass. 14041/2021) .

Sulla scorta di tale principio, ritiene la Corte che, anche a ritenere che, nella specie, l'impugnante abbia inteso eccepire , pur in assenza di specifica doglianza in tale senso, la nullità del lodo ex art.829 n. 12 c. p. c., il motivo non meriterebbe di essere condiviso.

Giova, al riguardo, precisare che secondo consolidata interpretazione della Suprema Corte, riferibile anche al giudizio arbitrale, ai fini della configurabilità del vizio di omessa pronuncia, non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione in ordine ad una domanda o a un'eccezione di parte, ma occorre che risulti completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. Civ. nn. 19074/2015; 21612/2013, 20311/2011; 21612; 10696/2007).

In virtù di tale principio, dal quale non vi è ragione di discostarsi in questa sede, non è configurabile l'omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia .

Orbene, nella specie, dall'esame del lodo emerge che, contrariamente all'assunto del Comune, la questione della risoluzione del contratto è stata ampiamente esaminata . (v. lodo pagg. 18 ss.) .

Firmato Da: LAZZARA MARIA PINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 51e54afd857b394d
Firmato Da: SALVO MARISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 66c2abb82ecb745b65a63f22c4e5def2





Quanto, in particolare, alla clausola risolutiva espressa, il Collegio Arbitrale ha osservato (pag. 20) che *“nella specie risulta per tabulas che il Comune di Messina non ha mai esercitato tale diritto di risoluzione, non avendo mai manifestato per espresso alla parte inadempiente la propria volontà ed intenzione”*

E se è vero che gli Arbitri si sono pure posti il problema della competenza a decidere sulla questione, alla luce del contenuto della clausola compromissoria di cui all'art. 8 del contratto, tuttavia, l'esplicito rigetto nel merito della domanda di risoluzione ex art. 1456 c.c. (pag. 22) induce a ritenere positivamente risolta la questione della competenza.

2.- Con il secondo motivo di impugnazione, il Comune ha lamentato che il Collegio arbitrale aveva errato a non accogliere la domanda di risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei termini di consegna delle pratiche.

Al riguardo, ha sostenuto di aver ampiamente provato, in ossequio all'onere gravante su esso creditore, la fonte negoziale del proprio diritto ed allegato l'inadempimento del professionista, mentre quest'ultimo non aveva fornito la prova di aver esattamente adempiuto.

Aveva, pertanto, errato il Collegio Arbitrale ad invertire l'onere della prova e ritenere che esso creditore dovesse individuare con riferimento ai vari incarichi il dies a quo e quello ad quem.

Il motivo nei termini in cui è stato articolato non è ammissibile.

Anche in questo caso, infatti, la doglianza non corrisponde al paradigma legale vigente, posto che l'impugnante ha ommesso di specificare quale dei vizi tipizzati dall'art. 829 c.p.c. inficerebbe *in parte qua* e la formulazione del motivo neanche consente di individuare il parametro normativo di riferimento.

In sostanza, la censura risulta formulata in termini tali da sottoporre alla Corte il riesame del merito.

E' noto, però, che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché



l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, eccetto che la motivazione sia completamente mancante o assolutamente carente (*ex multis* Cass.nn. 7980/2021; 19602/2020; 13511/2007), potendosi in tal caso fare valere, semmai, il vizio di nullità di cui al n. 5 dell'art. 829 comma 1 c. p. c. in relazione al disposto dell'art. 823 n. 5 c. p. c..

Nella specie, però, non solo tale vizio non è stato neanche genericamente denunciato ma neanche se ne apprezza la ricorrenza, avendo il Collegio arbitrale adeguatamente illustrato l'iter logico della decisione.

Nel rigettare la pretesa del Comune, volta a far valere l'inadempimento del professionista, ha, infatti, affermato (v. lodo pag. 18) che l'ente si era limitato a sostenere la violazione dell'art. 3 del disciplinare di incarico, ossia l'inosservanza del termine di 60 giorni per l'espletamento delle prestazioni, senza però individuare, in adempimento dell'onere probatorio su esso gravante, il *dies a quo* (giorno di consegna delle singole pratiche) né il *dies ad quem* (giorno di riconsegna) ed ha pure escluso la natura essenziale del predetto termine.

A fronte di tale compendio motivazionale, ritiene la Corte che non possa configurarsi alcuna ipotesi di nullità del lodo e che il motivo si risolva nella censura della valutazione dei fatti e delle prove compiuta nel procedimento arbitrale, che non può essere contestata in questa sede, in quanto attività rimessa alla competenza dell'organo arbitrale.

3.- Con il terzo motivo di impugnazione, il Comune ha lamentato che il Collegio arbitrale aveva errato nel disporre la c.t.u. al fine di valutare le richieste avanzate dal Pantano.

Non avendo, infatti, quest'ultimo provato le prestazioni effettivamente eseguite, i tempi di conferimento e di consegna, gli Arbitri avrebbero dovuto rigettare la domanda, anziché disporre l'espletamento di c.t.u., trattandosi di mezzo di indagine che non poteva esonerare la parte dall'onere di fornire la prova dei propri assunti.

Anche in questo caso, devono richiamarsi le considerazioni già svolte a proposito della carente formulazione



della doglianza senza una specifica riconduzione ad alcuna delle ipotesi di nullità tipizzate dall'art. 829 c.p.c.

, per vero indicate in modo indifferenziato solo in comparsa conclusionale.

Anche a volere superare siffatto profilo di irritalità della denuncia, non possono, però, non richiamarsi le considerazioni già espresse in ordine ai limiti impugnatori della decisione arbitrale ed , in particolare, all'impossibilità per mezzo dell'impugnazione per nullità la valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento.

Ciò in quanto, nella specie, il Collegio arbitrale ha dato atto del deposito da parte del professionista di documentazione contrassegnata con i numeri da 32 a 36 *"riguardante tutta l'attività espletata"*(v. pag. 26) ed ha ritenuto di disporre l'espletamento di c.t.u. al fine di accertare la congruità delle somme pretese rispetto alle prestazioni eseguite.

E' evidente, allora, come nel censurare la decisione dell'organo arbitrale di disporre l'espletamento di c.t.u., l'impugnante abbia inteso contestare la valutazione da parte del medesimo del materiale probatorio acquisito, assumendo la natura meramente esplorativa del mezzo istruttorio, invece esclusa dal tenore della motivazione sopra richiamata.

4.- Con il quarto motivo di impugnazione, il Comune ha lamentato che il Collegio Arbitrale aveva errato nel rigettare l'eccezione di improponibilità della domanda di arbitrato poiché proposta al di là del termine previsto nell'art. 8 del contratto (30 giorni dalla notificazione del provvedimento amministrativo).

Ha sostenuto l'impugnante che la richiesta di decreto ingiuntivo dimostrava che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo arbitrale, il Pantano era a conoscenza della nota n. 250322 del 23.09.2011, con cui, a conclusione del procedimento amministrativo, l'ente aveva comunicato il mancato accoglimento della richiesta di pagamento.

Il predetto non solo non aveva instaurato il procedimento monitorio nei 30 giorni successivi a tale comunicazione, ma, peraltro, una volta che il Tribunale con sentenza del 25.03.2014 aveva declinato la



propria competenza, neanche aveva proposto la domanda di arbitrato nel termine di cui all'art. 50 c.p.c.

Rileva la Corte che, al di là della mancata corrispondenza della denuncia del vizio ad alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c., anche in questo caso la contestazione attiene al merito della decisione arbitrale, che, come prima riportato, non è censurabile in questa sede, se non nelle ipotesi in cui la motivazione sia completamente mancante o assolutamente carente (*ex multis* Cass.nn. 7980/2021; 19602/2020; 13511/2007) ai sensi dell'art. 829 comma 1 c. p. c. n. 5 in relazione al disposto dell'art. 823 n. 5 c. p. c..

Orbene, nella specie, detto vizio, a prescindere dalla mancata esplicita denuncia, non risulta configurabile, avendo gli Arbitri illustrato le varie ragioni per cui l'eccezione è stata disattesa.

Richiamato l'art. 8 del contratto, che fissava il termine di trenta giorni *"dalla notifica del provvedimento amministrativo"* per la proposizione della domanda di arbitrato, hanno, infatti, spiegato (v.pagg.9 ss) che non vi era prova che la nota n. 250322 del 23.09.2011 - con cui il Comune aveva comunicato al Pantano il mancato pagamento per intervenuta prescrizione del credito, concludendo il procedimento amministrativo - fosse stata effettivamente spedita e che tale deficit probatorio comportava *"l'inammissibilità dell'eccezione ..di decadenza"*.

Sotto altro profilo, hanno evidenziato che il termine di trenta giorni non poteva ritenersi perentorio a mente dell'art. 152 c.p.c. e che, inoltre, la clausola compromissoria non consentiva di ricavare la volontà delle parti volta ad attribuire al termine in questione siffatta natura.

Hanno, infine, ritenuto che il comportamento tenuto dal Comune che aveva manifestato la volontà di partecipare al procedimento arbitrale nominando un proprio arbitro, senza nulla osservare in merito all'eventuale decadenza, *"rendeva infondate se non addirittura inammissibile la sollevata eccezione"*.

Risulta evidente come gli Arbitri abbiano compiutamente illustrato il percorso motivazionale sotteso al rigetto dell'eccezione, così da doversi escludere la ricorrenza del vizio di omessa motivazione rilevante in





questa sede.

5.- Con il quinto motivo di impugnazione, il Comune ha lamentato che il Collegio Arbitrale aveva errato nel ritenere applicabile la disposizione di cui all'art. 1341 c.c. e conseguentemente inefficace la clausola compromissoria in mancanza di specifica approvazione per iscritto .

Ha rilevato l'impugnante che il contratto de quo non poteva essere qualificato come contratto per adesione , al quale, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, era applicabile la disposizione in esame, in quanto le relative condizioni non servivano a regolare una serie indefinita di rapporti.

Anche tale doglianza , nei termini in cui è stata articolata, non trova corrispondenza nel modello impugnatorio tipizzato dall'art. 829 c.p.c., non avendo l'attore provveduto alla specifica individuazione del vizio da cui sarebbe affetto il lodo *in parte qua* , che neanche risulta evincibile dalla formulazione della censura.

L'impugnante, infatti, piuttosto che lamentare l'omessa pronuncia o la contraddittorietà della decisione o la violazione di regole di diritto (sempre che detta ultima censura possa essere sollevata in questa sede , stante la mancata produzione della convenzione arbitrale) , ha contestato la qualificazione in termini di contratto per adesione che gli Arbitri hanno inteso dare alla convenzione *inter partes*.

La qualificazione giuridica, ossia la riconduzione del contratto ad un determinato tipo o schema legale, presuppone la ricostruzione della comune volontà delle parti ed il sindacato delle ragioni sottese a tale operazione è consentita in sede di impugnazione del lodo solo ove gli arbitri siano incorsi in errori giuridici (Cass. 2717/2007).

Non è, invece, consentito al giudice sindacare sulla logicità della motivazione, salvo che la stessa sia talmente inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dall'organo arbitrale .

Orbene, nella specie, nessun errore di diritto risulta ascrivibile al Collegio Arbitrale, che ha tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche alla Pubblica Amministrazione che predispose condizioni generali si applica la disciplina di cui all'art.1341 c.c., in quanto l'astratta imparzialità dei soggetti





pubblici non esclude che in concreto possano verificarsi abusi e scorrettezza, che impongano l'applicazione della disciplina di tutela del contraente debole (Cass. 4832/1984; C. Cost. 61/1988).

6.- Con il sesto motivo di impugnazione, il Comune ha lamentato che aveva errato il Collegio Arbitrale a condannarlo al pagamento della somma di euro 54.818,73, quale riportata nelle parcelle, poiché gli importi, ove effettivamente spettanti, erano inferiori.

Il motivo è evidentemente inammissibile, non trovando l'errore denunciato dall'impugnante alcuna corrispondenza nei vizi tipizzati dall'art.829 c.p.c. né consentendo la formulazione del motivo di individuare il parametro normativo di riferimento

7.- Con il settimo motivo di impugnazione, il Comune ha lamentato che aveva errato il Collegio Arbitrale a porre interamente a carico di esso ente le spese di funzionamento del collegio ed i compensi dovuti agli Arbitri ed al segretario.

Ha sostenuto sul punto che , poiché l'ordinanza con cui gli Arbitri avevano provveduto alla liquidazione delle spese e dell'onorario non era vincolante per le parti, poiché non accettata, giusta quanto previsto dall'art. 814 c.p.c. sarebbe spettato al Presidente del Tribunale provvedere, su ricorso dei medesimi, alla relativa liquidazione.

Il motivo è inammissibile.

L'art. 814 c.p.c. configura un meccanismo contrattuale di determinazione del compenso spettante agli arbitri, in virtù del quale la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli stessi ha valore di mera proposta contrattuale , che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti (Cass.7772/2017) e che , in mancanza di tale accettazione, va rimessa alla determinazione del Presidente del Tribunale.

E' stato precisato che la statuizione contenuta nel lodo in ordine alla imputazione e liquidazione di tale compenso non è, però, suscettibile di impugnazione per mancanza di interesse delle parti, riguardando un



autonomo rapporto di prestazione d'opera intellettuale (Cass.3383/2004)

8.- Con l'ottavo motivo di impugnazione, il Comune ha lamentato che aveva errato il Collegio Arbitrale a porre a carico di esso ente le spese relative alla c.t.u. e dal segretario, dovendo dette somme essere corrisposte dagli Arbitri stessi con diritto di rimborso.

La doglianza rimane evidentemente assorbita nella statuizione di rigetto dell'impugnazione, essendo corretta la decisione arbitrale sul punto stante la soccombenza del Comune ,confermata in questa sede.

Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del Comune di Messina al pagamento delle spese.

Esse vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal 26 aprile 2018) – qui applicabile *ratione temporis* –, in via forfettaria (stante la mancata allegazione di apposita notula), tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al diritto accertato (oggetto della disputa) ed applicando i parametri tariffari medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, eccetto che per la fase istruttoria per la quale può applicarsi il valore minimo data la sua modesta incidenza (avendo essa riguardato solo produzione documentale).

Avendo il procedimento *ex art.* 828 c p. c. – quale il presente – natura impugnatoria, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma *1-quater*, D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'attrice impugnante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 660/2019, sull'impugnazione proposta dal Comune di Messina in persona del Sindaco pro tempore avverso il lodo arbitrale collegiale pronunciato *inter partes* il 23.11.2018 ,





depositato in pari data e non notificato, nella controversia insorta in materia di pagamento di compensi professionali, così provvede:

- respinge l'impugnazione e, per l'effetto, conferma validità ed efficacia del lodo;
- condanna il Comune di Messina in persona del Sindaco pro tempore alla rifusione in favore di controparte delle spese della presente impugnazione, liquidate in complessivi € 10.751,00 a titolo di onorario (di cui € 2.835,00 per la fase di studio; € 1.820,00 per quella introduttiva; € 1.236,00 per quella istruttoria ed € 4.860,00 per quella decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura di legge, CPA e IVA , disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'impugnante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.

Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 25.07.2022

Il Consigliere est.

dott. Marisa Salvo

Il Presidente

dott. Maria Pina Lazzara

Arbitrato in Italia

